

CODICE ETICO

DELLA COMMISSIONE TECNICO-SPORTIVA

(CTS)

La Federazione Italiana Sport Bowling ritiene lo sport un momento fondamentale nella formazione dell'individuo, rappresentando un aspetto di aggregazione comunitaria sulla base dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. e dalla Costituzione Italiana; pertanto, richiamando il valore vincolante dei principi Olimpici e delle ragioni etico-politiche della particolare tutela riservata allo sport dall'Ordinamento Giuridico Italiano, adotta

il presente “Codice Etico”

contenente le norme e i principi di correttezza etica che devono rispettare, in particolare, i componenti, i membri e ogni incaricato, anche per singole attività ed a qualsivoglia titolo, della Commissione Tecnica Sportiva della FISB.

L'osservanza del Codice Etico è essenziale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della CTS.

I principi e le norme del Codice Etico trovano applicazione anche nei rapporti con le istituzioni pubbliche, con le istituzioni sportive e, in particolare, con ogni altro soggetto dell'ordinamento Federale. Le norme contenute nel Codice Etico integrano e completano le disposizioni dell'Ordinamento Giuridico generale e dell'Ordinamento sportivo settoriale; esse costituiscono la base per la loro corretta interpretazione, come regole di condotta per i soggetti destinatari.

PREAMBOLO

SCOPO

Il presente Codice Etico, ispirandosi ai valori morali e sociali della Federazione Italiana Sport Bowling, conformemente ai principi indicati dal CIO e dal CONI, vuole essere uno strumento per il conseguimento del rispetto e della disciplina etica, morale e sociale nell'ambito della CTS.

DESTINATARI

Il Codice Etico è vincolante e deve essere osservato da tutti i componenti della CTS, membri, elettivi o di nomina, eventuali sottocommissioni, ed ogni incaricato dalla stessa a qualunque titolo, anche per lo svolgimento di singole attività o compimento di singoli atti.

OBBLIGATORIETA'

I destinatari del presente Codice Etico sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed i valori di riferimento, ed a conformarsi alle norme comportamentali ivi presenti. La conoscenza e l'adeguamento alle prescrizioni del Codice Etico rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell'instaurazione e del mantenimento di rapporti collaborativi all'interno della CTS e nei rapporti con i terzi.

OSSERVANZA DELLE NORME

La Federazione Italiana Sport Bowling considera come valore fondamentale, in ogni relazione interna ed esterna, la parità di trattamento.

Tutti i soggetti che operano nell'ambito della CTS sono tenuti all'osservanza delle leggi, delle norme e degli atti federali, e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Tali principi costituiscono il fondamento delle norme presenti nel codice Etico; pertanto, qualsiasi azione o obiettivo perseguito dalla CTS non deve contravvenire a tali norme.

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

L'insieme degli strumenti e dei processi necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività della CTS atti ad assicurare con ragionevole certezza: il raggiungimento degli obiettivi; l'adozione di comportamenti e processi che garantiscano il rispetto della normativa vigente e che siano conformi alle direttive interne; l'affidabilità e accuratezza delle informazioni, anche contabili e finanziarie, che circolano all'interno della CTS; la riservatezza delle informazioni della CTS che non siano oggetto di diffusione al pubblico.

SEGNALAZIONI

Tutti i destinatari del presente Codice Etico hanno la possibilità di comunicare e/o segnalare al responsabile del settore, all'uopo incaricato dal Consiglio Federale, quei comportamenti che, per come meglio descritti negli articoli che seguono, ritengono lesivi del presente Codice. La Federazione Italiana Sport Bowling non tollera alcun tipo di ritorsione nei confronti di collaboratori che fanno segnalazioni in buona fede. Ogni segnalazione dovrà essere indirizzata al Responsabile del settore, e verrà da questi trattata con la massima riservatezza. È rimessa all'insindacabile giudizio del responsabile della CTS l'eventuale trasmissione della segnalazione ricevuta al Comitato Etico istituito presso la FISB, per l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1. I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano ad assicurare, nello svolgimento di tutti i compiti loro delegati od assegnati dal responsabile del settore, la rigorosa osservanza dei valori olimpici;
2. Questi valori incorporano i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di correttezza sportiva, e comprendono la lotta contro ogni prassi di snaturamento o svuotamento delle regole, contro la violenza (sia fisica che verbale o morale), contro abusi e molestie, contro le discriminazioni

razziali, contro lo sfruttamento, contro la disuguaglianza nelle opportunità giovanili, contro la corruzione, contro la commercializzazione distorsiva dei valori sportivi.

ART. 2 PRINCIPI DI LEGALITA'

1. I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano ad osservare, senza evasioni od elusioni, e ad interpretare correttamente nel loro reale valore e significato sia le leggi della Repubblica Italiana, sia tutti i regolamenti emananti dalle Istituzioni Sportive Nazionali ed Internazionali, con particolare attenzione a quelli adottati dalla Federazione Italiana Sport Bowling;
2. Si impegnano, altresì, a promuovere condotte di massima vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva, ogni attività illecita, ogni rischio di infiltrazione criminale nel mondo sportivo.

ART. 3 PRINCIPI DI LEALE COOPERAZIONE

1. I destinatari del presente Codice Etico si impegnano a favorire, con leale cooperazione nei confronti delle Istituzioni Sportive, ed in particolare nei confronti della FISB, l'applicazione effettiva ed efficace delle leggi, direttive, regolamenti o provvedimenti emanati da tali Istituzioni in tutte le materie giuridico-economiche attinenti allo sport, ed al Bowling in particolare. Essi si impegnano, altresì, ad assicurare la piena esecuzione, senza riserve o proteste, salvo le legittime procedure di ricorso di cui ai regolamenti Federali, delle decisioni assunte nei loro confronti dagli Organi di Giustizia Sportiva.

ART. 4 PRINCIPI DI LEALTA' SPORTIVA

1. I destinatari del presente Codice Etico si impegnano a comportarsi sia nei rapporti sportivi, sia in quelli di natura amministrativa, con la massima lealtà reciproca, analogamente ai rapporti tra gli stessi membri della commissione, che dovranno essere sempre ossequiosi dei principi di amicizia, rispetto e tutela reciproca;
2. Si impegnano, altresì, a perseguire i risultati del proprio settore nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e segnalando al responsabile del settore ogni pratica che possa, anche solo potenzialmente, alterare la normalità e la verità dei risultati di ogni attività compiuta o compito espletato;
3. Si impegnano a rifiutare ed a segnalare immediatamente ogni possibile contatto-colloquio-informativa, tesa all'alterazione di tutte le attività della CTS;

4. La CTS, nel pieno rispetto delle competenze di tutti gli ulteriori Organi Federali, promuove presso le associazioni e/o istituzioni iniziative finalizzate al corretto e leale svolgimento delle proprie competizioni;
5. La FISB considera la propria immagine e la propria reputazione valori che devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici, di lealtà e correttezza sportiva contenuti nel presente Codice. I destinatari devono astenersi da comportamenti, sia in pubblico che in privato, che possano ledere l'immagine della FISB, adoperandosi per il rispetto della stessa.

ART. 5 PRINCIPIO DI TUTELA DELLA PERSONA

1. I soggetti destinatari del presente Codice Etico si impegnano, nello svolgimento di tutte le loro attività e compiti, ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale delle persone. Sono considerati lesivi della predetta integrità tutte quelle condotte offensive ripetute in maniera sistematica e poste in essere anche mediante la rete, ed in particolare attraverso l'uso dei mezzi di diffusione di massa come i social network;
2. La CTS promuove condizioni e ambienti di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica delle persone, e che favoriscano propositività, creatività, partecipazione attiva, capacità di lavorare in team ed assunzione di responsabilità;
3. I destinatari del Codice Etico non devono porre in essere condotte ed affidarsi a dichiarazioni che, in ogni modo, possano incitare condotte offensive a catena, per tali intese anche quelle, e sopra tutto, poste in essere mediante l'uso del web;
4. Tutti i componenti della CTS devono assicurare la tutela dei dati personali raccolti per ragioni connesse all'attività della commissione cui appartengono, specialmente quelli attinenti alla salute, considerando il diritto alla privacy come diritto fondamentale e presidio di libertà e dignità della persona, e come presupposto della corretta convivenza sportiva;
5. Sono richiamati, in quanto applicabili nell'ambito sportivo, i principi vigenti in base all'ordinamento giuridico generale, all'ordinamento sportivo e alle disposizioni dell'Autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali.

ART. 6 TRATTAMENTO INFORMAZIONI RISERVATE E TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Al fine di tutelare i principi di cui al precedente articolo 5, comma 5, è priorità della FISB tutelare i dati personali, sia per impedire il trattamento non autorizzato o illecito dei dati in possesso della CTS, sia per evitare danni, distruzioni o perdite accidentali dei dati stessi;
2. In merito al trattamento delle informazioni riservate e privilegiate, i destinatari del presente Codice che, per ragioni del settore cui appartengono, vengono a conoscenza di:
 - a) Informazioni riservate della FISB;
 - b) Informazioni riservate e privilegiate di qualunque associazione sportiva affiliata alla FISB;
 - c) Informazioni riservate sui tesserati delle associazioni sportive affiliate alla FISB;hanno l'obbligo di non comunicarle se non per ragioni strettamente connesse allo svolgimento dei compiti della CTS, e nel pieno rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni. I destinatari hanno, altresì, l'obbligo di non utilizzare in nessun caso le informazioni assunte se non per lo svolgimento dei compiti della CTS e, comunque, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti;
3. Nella comunicazione a terzi, se necessario in base all'oggetto, deve essere dichiarato il carattere riservato delle informazioni trasmesse e l'obbligo alla riservatezza anche da parte del terzo;
4. La circolazione interna, verso gli affiliati ed i terzi di documenti attinenti informazioni riservate deve essere sottoposta a particolare attenzione, mantenendo al minimo i soggetti informati, onde evitare pregiudizi alla FISB ed alle ASD ad essa affiliate, nonché indebite divulgazioni;
5. I destinatari del presente Codice sono tenuti a non divulgare notizie o provvedimenti conosciuti in occasione del rapporto intercorrente con la FISB, qualora gli stessi non siano già stati formalizzati e comunicati alle parti ed alle Istituzioni interessate;
6. In merito alla tutela dei dati personali si precisa che, a norma del d.lgs 196\2003 è considerato “ dato personale” qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

7. Al fine di garantire la tutela dei dati personali della FISB e delle ASD ad essa affiliate, e di cui la CTS sia venuta in possesso per l'espletamento dei propri compiti e lo svolgimento delle proprie funzioni, i componenti della CTS si impegnano a trattare gli stessi nel rispetto delle normative di riferimento, ed in particolare secondo i seguenti criteri:
- Trasparenza nei confronti dei soggetti cui i dati si riferiscono: costoro hanno diritto di conoscere quali informazioni personali si raccolgono, per quali motivi e se le stesse saranno oggetto di divulgazione;
 - Pertinenza del trattamento con finalità dichiarate e perseguite, nel senso che i dati personali non saranno utilizzati per fini diversi dal procedimento cui ineriscono, senza il consenso dell'interessato (salvo che si tratti di casi in cui la legge non lo richieda);
 - La divulgazione dei dati a terzi non può essere effettuata senza il consenso dell'interessato (salvo che la legge non preveda diversamente);
 - La garanzia di qualità e correttezza dei dati.

ART. 7 PRINCIPI DI CORRETTEZZA E TRASPARENZA NEI RAPPORTI

- I destinatari del presente Codice devono conformare ogni loro comportamento al rispetto della reputazione e dell'immagine del CONI, della FISB, delle ASD affiliate, dei tesserati e di tutti i soggetti comunque coinvolti nell'organizzazione delle competizioni sportive;
- Nei rapporti con le Istituzioni Federali i destinatari del presente Codice debbono tenere comportamenti trasparenti ed improntati alla massima correttezza e collaborazione;
- Fermi restando i principi di legalità ed onestà sopra richiamati, i soggetti sottoposti all'osservanza del presente Codice verificano accuratamente la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni\comunicazioni effettuate all'amministrazione Federale e ad altre componenti del sistema Federale;
- I destinatari, in relazione ai compiti ad essi assegnati dal responsabile del settore, devono:
 - Selezionare collaboratori di adeguata qualificazione professionale e reputazione;
 - Eventuali compensi in favore dei collaboratori selezionati devono essere valutati ed autorizzati espressamente dal responsabile del settore;
 - Segnalare tempestivamente al responsabile del settore qualsiasi comportamento del collaboratore che appaia contrario ai principi etici ed alle regole di comportamento del Codice Etico;
- È obbligo dei membri della Commissione di interporre le proprie comunicazioni solo nei confronti del Responsabile del settore il quale, valutatane l'utilità e la necessità, potrà eventualmente rimetterle per conoscenza e\o competenza agli Organi ed alle cariche Federali.

In tali comunicazioni non sono comprese quelle relative a chiarimenti ed informazioni che i singoli membri dovessero ricevere dalle Associazioni Sportive o Comitati/Delegati Regionali, relativamente a dubbi interpretativi circa le norme del Regolamento Tecnico Agonistico. Resta fermo il divieto assoluto di rimettere tali informazioni o chiarimenti a mezzo social network.

6. Solo al responsabile del settore è consentito rilasciare affermazioni o comunicati relativamente all'attività della CTS. Pertanto è espressamente fatto divieto a tutti i componenti di assumere qualsivoglia iniziativa atta a diffondere notizie, con qualunque mezzo, relative all'attività della CTS.

ART. 8 CONFLITTO DI INTERESSI

1. Tutti i componenti della CTS devono assicurare che ogni decisione sia presa nell'interesse della CTS, ed in particolare della FISB e della ASD sue affiliate; essi devono, quindi, evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse tra le attività od interessi personali e le mansioni ricoperte nell'ambito della CTS, che possa intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta;
2. Qualora uno dei componenti la CTS si trovi in una situazione che può costituire o determinare un conflitto di interessi deve segnalare tempestivamente al responsabile del settore, affinché questi ne valuti l'effettiva sussistenza e definisca l'eventuale intervento.

ART. 9 VIGILANZA

1. Alla vigilanza sull'osservanza delle norme di cui al presente Codice provvede il Comitato Etico istituito presso la federazione Sport Bowling, valutando le eventuali segnalazioni inerenti a comportamenti contrari alle norme di cui al presente codice e che il Responsabile della CTS avrà ritenuto opportuno rimettere;

ART. 10 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

1. L'inosservanza anche di uno soltanto dei principi e delle regole di comportamento costituisce inadempimento grave degli obblighi assunti, ed il responsabile della CTS, sussistendone i presupposti anche alla luce della gravità della violazione, è legittimato a rappresentare i fatti al Comitato Etico presso la FISB;

2. In caso di accertata violazione si applicano, in quanto applicabili, le sanzioni previste dall'art. 12 del codice etico della Federazione Italiana Sport Bowling;

ART. 11 NORMA TRANSITORIA E FINALE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente codice, si rinvia al Codice Etico della Federazione Italiana Sport Bowling in quanto applicabile.

Il presente Codice Etico è stato approvato nella riunione di Consiglio Federale del 22-23\07\2017, ed entra in vigore dal giorno successivo alla nomina del Comitato Etico da parte del Consiglio Federale.